

Emendamento

Al comma 1, alla fine inserire le seguenti parole:

Articolo 15

(Personale scolastico)

“L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria ha luogo attingendo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, alle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, alle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In occasione dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre con decreto del Ministro dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università valido per il triennio 2014-2017, si provvede ad unificare alle graduatorie di terza fascia le graduatorie aggiuntive previste dall’art. 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012 n. 14, e si consente la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia, altresì, ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell’espletamento del concorso a cattedra bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, ai docenti che si sono laureati presso le Facoltà di Scienze della Formazione primaria o sono comunque in possesso di un’abilitazione. Gli studenti iscritti a corsi universitari autorizzati dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per il conseguimento dell’abilitazione possono essere inseriti con riserva. Il conseguimento del titolo abilitante da diritto allo scioglimento della riserva, le cui modalità saranno fissate dal decreto emesso dal Ministro dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università in sede di aggiornamento. Le controversie legate alle assunzioni del personale docente dalle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono abrogati, pertanto, i commi 4-quater e 4-quinquies, dell’articolo 1, della legge 24 novembre 2009 n. 167 e il comma 21, dell’articolo 9, della legge 12 luglio 2011, n. 106.”

Relazione tecnica

La norma intende aggiornare la procedura di reclutamento in vista delle assunzioni previste, tenuto conto della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e della formazione delle nuove graduatorie di merito dell’ultimo concorso a cattedra, ripristinando le previgenti disposizioni in tema di mobilità del personale neo-assunto (L. 124/09), cancellando le novità introdotte dall’art. 9, comma 21 della legge 106/2011. Considerato il prossimo aggiornamento triennale delle graduatorie previsto nel 2014, preso atto dell’assenza di un nuovo sistema di reclutamento nel Regolamento emanato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla formazione iniziale (D.M. 249/10 e successive modificazioni) a cui era stata legata dal legislatore la previsione della chiusura delle graduatorie ad esaurimento (L. 296/06, L. 244/07), del precedente intervento derogatorio in favore dei docenti specializzandi del IX ciclo SSIS (L. 169/08) e del decreto ministeriale n. 572/13 sullo scioglimento della riserva per i docenti inseriti in terza fascia che hanno congelato la SSIS e si sono abilitati con il TFA ordinario, la norma intende garantire la parità di accesso alla professione docente, consentendo l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento anche al personale inserito nella fascia aggiuntiva disposta dalla legge 14/2012, che ha conseguito l’abilitazione attraverso il TFA ordinario o l’idoneità all’ultimo concorso a cattedra, e l’inserimento con riserva al personale che frequenterà i PAS attivati presso le università per il conseguimento dell’abilitazione, con scioglimento della riserva all’atto del conseguimento dell’abilitazione, nel rispetto dell’aggiornamento triennale. Infine, si chiarisce la competenza del giudice amministrativo sulle controversie relative alla valutazione dei punteggi e all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, aventi natura concorsuale, semplificando il contenzioso attivato presso i tribunali del lavoro, riportando al precedente ordinamento. E si cancella l’unico intervento del legislatore sulla tabella di valutazione dei titoli delle graduatorie ad esaurimento (comma 4-quater e 4-quinquies dell’art. 1 della legge 167/09), rimandata ad atto amministrativo dalla legge 296/2006, visto anche vista l’ordinanza di remissione alla Corte costituzionale n. 3309 del 2 aprile 2013 disposta dal Tar Lazio. Dall’entrata in vigore delle nuove norme non sono previsti oneri aggiuntivi o ulteriori aggravii alla spesa pubblica ma anzi, risparmi, legati alle semplificazioni disposte in tema di contenzioso.

AC 1574

Emendamento

Articolo 12

(Dimensionamento delle istituzioni scolastiche)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole “di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze” inserire le seguenti parole:

“, ed i parametri individuati dal primo periodo del comma 3, dell’articolo 2, del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233”

Relazione tecnica

La norma chiarisce come nell’accordo da raggiungere in Conferenza unificata debbano essere fatti salvi i criteri derogatori vigenti per l’assegnazione dell’autonomia scolastica alle scuole collocate in zone disagiate del Paese, difficilmente raggiungibile o in Comuni situati in zone montane o piccole isole, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

AC 1574

Emendamento

Articolo 19.

(Alta formazione artistica, musicale e coreutica).

Al comma 1, alla fine inserire le seguenti parole:

“Il personale docente inserito nelle graduatorie d’istituto che ha maturato a decorrere dall’anno accademico 2004\2005, servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato, per almeno 360 giorni, nelle Accademie statali, nei Conservatori di musica, e negli Istituti musicali pareggiati, ha diritto ad iscriversi nelle graduatorie di cui all’art. 2 bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, secondo le modalità fissate dal decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione del presente decreto-legge, ed in ottemperanza delle procedure valutative adottate con Decreto Ministeriale del 16 giugno 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2005 n. 51.”

Relazione tecnica

Considerato che sia le graduatorie di cui al decreto direttoriale del 16 ottobre 2001, sia quelle di cui al decreto ministeriale del 16 giugno 2005 per i docenti con 360 giorni di servizio a tempo determinato dal 1994-1995, non hanno soddisfatto il fabbisogno di insegnamenti a cui si è ricorso attraverso la stipula di contratti da graduatorie d’istituto, la norma intende riaprire le graduatorie aggiuntive previste dal legislatore nel 2004, in vista della trasformazione ad esaurimento, ai docenti che hanno maturato gli stessi requisiti, dal 2004-2005 senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

AC 1574

Emendamento

Al comma 1, alla fine inserire le seguenti parole:

Articolo 15 (senza titoli e senza giurisdizione)

(Personale scolastico)

“L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria ha luogo attingendo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, alle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, alle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In occasione dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre con decreto del Ministro dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università valido per il triennio 2014-2017, si provvede ad unificare alle graduatorie di terza fascia le graduatorie aggiuntive previste dall’art. 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012 n. 14, e si consente la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia, altresì, ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell’espletamento del concorso a cattedra bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, ai docenti che si sono laureati presso le Facoltà di Scienze della Formazione primaria o sono comunque in possesso di un’abilitazione. Gli studenti iscritti a corsi universitari autorizzati dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per il conseguimento dell’abilitazione possono essere inseriti con riserva. Il conseguimento del titolo abilitante da diritto allo scioglimento della riserva, le cui modalità saranno fissate dal decreto emesso dal Ministro dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università in sede di aggiornamento. E’ abrogato, pertanto, il comma 21, dell’articolo 9, della legge 12 luglio 2011, n. 106.”

Relazione tecnica

La norma intende aggiornare la procedura di reclutamento in vista delle assunzioni previste, tenuto conto della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e della formazione delle nuove graduatorie di merito dell’ultimo concorso a cattedra, ripristinando le previgenti disposizioni in tema di mobilità del personale neo-assunto (L. 124/09), cancellando le novità introdotte dall’art. 9, comma 21 della legge 106/2011. Considerato il prossimo aggiornamento triennale delle graduatorie previsto nel 2014, preso atto dell’assenza di un nuovo sistema di reclutamento nel Regolamento emanato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla formazione iniziale (D.M. 249/10 e successive modificazioni) a cui era stata legata dal legislatore la previsione della chiusura delle graduatorie ad esaurimento (L. 296/06, L. 244/07), del precedente intervento derogatorio in favore dei docenti specializzandi del IX ciclo SSIS (L. 169/08) e del decreto ministeriale n. 572/13 sullo scioglimento della riserva per i docenti inseriti in terza fascia che hanno congelato la SSIS e si sono abilitati con il TFA ordinario, la norma intende garantire la parità di accesso alla professione docente, consentendo l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento anche al personale inserito nella fascia aggiuntiva disposta dalla legge 14/2012, che ha conseguito l’abilitazione attraverso il TFA ordinario o l’idoneità all’ultimo concorso a cattedra, e l’inserimento con riserva al personale che frequenterà i PAS attivati presso le università per il conseguimento dell’abilitazione, con scioglimento della riserva all’atto del conseguimento dell’abilitazione, nel rispetto dell’aggiornamento triennale. Dall’entrata in vigore delle nuove norme non sono previsti oneri aggiuntivi o ulteriori aggravii alla spesa pubblica.

AC 1574

Emendamento

Al comma 1, alla fine inserire le seguente parole:

Articolo 15 (senza giurisdizione)

(Personale scolastico)

“L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria ha luogo attingendo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, alle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, alle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In occasione dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre con decreto del Ministro dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università valido per il triennio 2014-2017, si provvede ad unificare alle graduatorie di terza fascia le graduatorie aggiuntive previste dall’art. 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012 n. 14, e si consente la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia, altresì, ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell’espletamento del concorso a cattedra bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, ai docenti che si sono laureati presso le Facoltà di Scienze della Formazione primaria o sono comunque in possesso di un’abilitazione. Gli studenti iscritti a corsi universitari autorizzati dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per il conseguimento dell’abilitazione possono essere inseriti con riserva. Il conseguimento del titolo abilitante da diritto allo scioglimento della riserva, le cui modalità saranno fissate dal decreto emesso dal Ministro dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università in sede di aggiornamento. Sono abrogati, pertanto, i commi 4-quater e 4-quinquies, dell’articolo 1, della legge 24 novembre 2009 n. 167 e il comma 21, dell’articolo 9, della legge 12 luglio 2011, n. 106.”

Relazione tecnica

La norma intende aggiornare la procedura di reclutamento in vista delle assunzioni previste, tenuto conto della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e della formazione delle nuove graduatorie di merito dell’ultimo concorso a cattedra, ripristinando le previgenti disposizioni in tema di mobilità del personale neo-assunto (L. 124/09), cancellando le novità introdotte dall’art. 9, comma 21 della legge 106/2011. Considerato il prossimo aggiornamento triennale delle graduatorie previsto nel 2014, preso atto dell’assenza di un nuovo sistema di reclutamento nel Regolamento emanato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla formazione iniziale (D.M. 249/10 e successive modificazioni) a cui era stata legata dal legislatore la previsione della chiusura delle graduatorie ad esaurimento (L. 296/06, L. 244/07), del precedente intervento derogatorio in favore dei docenti specializzandi del IX ciclo SSIS (L. 169/08) e del decreto ministeriale n. 572/13 sullo scioglimento della riserva per i docenti inseriti in terza fascia che hanno congelato la SSIS e si sono abilitati con il TFA ordinario, la norma intende garantire la parità di accesso alla professione docente, consentendo l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento anche al personale inserito nella fascia aggiuntiva disposta dalla legge 14/2012, che ha conseguito l’abilitazione attraverso il TFA ordinario o l’idoneità all’ultimo concorso a cattedra, e l’inserimento con riserva al personale che frequenterà i PAS attivati presso le università per il conseguimento dell’abilitazione, con scioglimento della riserva all’atto del conseguimento dell’abilitazione, nel rispetto dell’aggiornamento triennale. Infine, si cancella l’unico intervento del legislatore sulla tabella di valutazione dei titoli delle graduatorie ad esaurimento (comma 4-quater e 4-quinquies dell’art. 1 della legge 167/09), rimandata ad atto amministrativo dalla legge 296/2006, visto anche vista l’ordinanza di remissione alla Corte costituzionale n. 3309 del 2 aprile 2013 disposta dal Tar Lazio. Dall’entrata in vigore delle nuove norme non sono previsti oneri aggiuntivi o ulteriori aggravii alla spesa pubblica.

AC 1574

Emendamento

Al comma 1, alla fine inserire le seguente parole:

Articolo 15 (senza titoli)

(Personale scolastico)

“L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria ha luogo attingendo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, alle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, alle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In occasione dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre con decreto del Ministro dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università valido per il triennio 2014-2017, si provvede ad unificare alle graduatorie di terza fascia le graduatorie aggiuntive previste dall’art. 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012 n. 14, e si consente la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia, altresì, ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell’espletamento del concorso a cattedra bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, ai docenti che si sono laureati presso le Facoltà di Scienze della Formazione primaria o sono comunque in possesso di un’abilitazione. Gli studenti iscritti a corsi universitari autorizzati dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per il conseguimento dell’abilitazione possono essere inseriti con riserva. Il conseguimento del titolo abilitante da diritto allo scioglimento della riserva, le cui modalità saranno fissate dal decreto emesso dal Ministro dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università in sede di aggiornamento. Le controversie legate alle assunzioni del personale docente dalle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E’ abrogato, pertanto, il comma 21, dell’articolo 9, della legge 12 luglio 2011, n. 106.”

Relazione tecnica

La norma intende aggiornare la procedura di reclutamento in vista delle assunzioni previste, tenuto conto della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e della formazione delle nuove graduatorie di merito dell’ultimo concorso a cattedra, ripristinando le previgenti disposizioni in tema di mobilità del personale neo-assunto (L. 124/09), cancellando le novità introdotte dall’art. 9, comma 21 della legge 106/2011. Considerato il prossimo aggiornamento triennale delle graduatorie previsto nel 2014, preso atto dell’assenza di un nuovo sistema di reclutamento nel Regolamento emanato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla formazione iniziale (D.M. 249/10 e successive modificazioni) a cui era stata legata dal legislatore la previsione della chiusura delle graduatorie ad esaurimento (L. 296/06, L. 244/07), del precedente intervento derogatorio in favore dei docenti specializzandi del IX ciclo SSIS (L. 169/08) e del decreto ministeriale n. 572/13 sullo scioglimento della riserva per i docenti inseriti in terza fascia che hanno congelato la SSIS e si sono abilitati con il TFA ordinario, la norma intende garantire la parità di accesso alla professione docente, consentendo l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento anche al personale inserito nella fascia aggiuntiva disposta dalla legge 14/2012, che ha conseguito l’abilitazione attraverso il TFA ordinario o l’idoneità all’ultimo concorso a cattedra, e l’inserimento con riserva al personale che frequenterà i PAS attivati presso le università per il conseguimento dell’abilitazione, con scioglimento della riserva all’atto del conseguimento dell’abilitazione, nel rispetto dell’aggiornamento triennale. Infine, si chiarisce la competenza del giudice amministrativo sulle controversie relative alla valutazione dei punteggi e all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, aventi natura concorsuale, semplificando il contenzioso attivato presso i tribunali del lavoro, riportando al precedente ordinamento. Dall’entrata in vigore delle nuove norme non sono previsti oneri aggiuntivi o ulteriori aggravii alla spesa pubblica ma anzi, risparmi, legati alle semplificazioni disposte in tema di contenzioso.

AC 1574

Emendamento

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Articolo 15 bis

(Graduatorie ad esaurimento)

“1. I commi 4-quater e 4-quinquies, dell'articolo 1, della legge 24 novembre 2009 n. 167 sono soppressi. Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in sede di aggiornamento, per il triennio 2014-2017, delle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, provvede mediante decreto al reinserimento del personale di ruolo cancellato dalle suddette graduatorie.”

Relazione tecnica

La norma cancella l'unico intervento del legislatore sulla tabella di valutazione dei titoli delle graduatorie ad esaurimento, rimandata ad atto amministrativo dalla legge 296/2006 e per semplificare anche i processi di mobilità compartimentale attraverso l'assunzione dalle graduatorie per scorrimento per altre abilitazioni posseduti dai docenti di ruolo su altre classi di concorso, vista l'ordinanza di remissione alla Corte costituzionale n. 3309 del 2 aprile 2013 disposta dal Tar Lazio, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

AC 1574

Emendamento

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Articolo 15 bis

(Graduatorie ad esaurimento)

“1. All'art. 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012 n. 14, infine aggiungere il seguente periodo: “Il Ministro dell'Istruzione della Ricerca e dell'Università, nel decreto di aggiornamento delle graduatorie delle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 da disporre per il triennio 2014-2017, provvede ad unificare le suddette graduatorie aggiuntive alle graduatorie di terza fascia. In occasione del previsto aggiornamento, è consentita la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia, altresì, ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell'espletamento del concorso a cattedra bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, ai docenti che si sono laureati presso le Facoltà di Scienze della Formazione primaria o sono comunque in possesso di un'abilitazione.

2. Gli studenti iscritti a corsi universitari autorizzati dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per il conseguimento dell'abilitazione possono essere inseriti con riserva. Il conseguimento del titolo abilitante da diritto allo scioglimento della riserva, le cui modalità saranno fissate dal decreto emesso dal Ministro dell'Istruzione della Ricerca e dell'Università in sede di aggiornamento.”

Relazione tecnica

La norma intende garantire la parità di accesso alla professione insegnante e di trattamento al personale docente che ha superato sessioni concorsuali per il conseguimento dell'abilitazione presso le Università o a seguito dell'ultimo concorso a cattedra, unificando le graduatorie aggiuntive (L. 14/12) alla terza fascia introdotte durante il periodo di vigenza delle precedenti graduatorie triennali, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. L'intervento risulta necessario, a causa della mancata previsione di un nuovo sistema di reclutamento all'interno del Regolamento della formazione iniziale (D.M. 249/10) come previsto dal legislatore fin dalla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e dalla previsione della loro chiusura (L. 296/06, L. 244/07). Si chiede, pertanto, di permettere ai 20.000 docenti abilitati presso le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, agli altrettanti docenti abilitati con il TFA ordinario o risultati idonei al Concorso a cattedra di inserirsi nella terza fascia delle Gae come è già stato consentito dal legislatore per i docenti del IX ciclo SSIS (L. 169/08) e dall'Amministrazione per i docenti che

hanno congelato la SSIS e si sono abilitati con lo stesso TFA ordinario in quanto iscritti con riserva nella stessa (D.M. 572/13).

AC 1574

Emendamento

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Articolo 15 bis

(Graduatorie ad esaurimento)

“1. Le controversie legate alle assunzioni del personale docente dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”

Relazione tecnica

La norma chiarisce la competenza del giudice amministrativo sulle controversie relative alla valutazione dei punteggi e all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, aventi natura concorsuale, e semplifica il contenzioso attivato presso i diversi tribunali del lavoro, riportando al precedente ordinamento, producendo evidenti risparmi per la finanza pubblica.

AC 1574

Emendamento

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Articolo 15 bis

(Graduatorie ad esaurimento)

“1. Sopprimere il comma 21, dell'articolo 9, della legge 12 luglio 2011, n. 106.”

Relazione tecnica

La norma armonizza la normativa relativa ai trasferimenti, passaggi di ruolo e assegnazioni provvisorie del personale docente assunto prima e dopo il 1 settembre 2011, consentendo il ricongiungimento familiare dei genitori lavoratori e soprattutto delle madri lavoratrici non soltanto con il coniuge, i genitori anziani assistiti ma anche con i figli di età superiore a 8 anni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. La recente introduzione della mobilità intercompartimentale del personale neo-immesso in ruolo, in esubero (art. 16, L. 183/2011), e del personale inidoneo (art. 19, c. 13, L. 111/11), tende a promuovere la riqualificazione del personale in servizio per evitare la cassa-integrazione e il licenziamento. La disposizione introdotta mira a riportare al precedente ordinamento senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato il meccanismo della mobilità per i neo-assunti coniugati o con figli maggiori di 8 anni nel rispetto della CEDU ed evita il contenzioso generato presso i tribunali del lavoro nonché possibili condanne dello Stato italiano per violazione della normativa comunitaria.